

COMUNE DI PRAMAGGIORE

Città metropolitana di Venezia

Piazza Libertà, 1 - C.A.P. 30020 - Tel. 0421/203679 - Fax. 0421/200745

Codice Fiscale 83003010275 - Partita IVA 00609690276

e-mail: poliziale@comune.pramaggiore.ve.it

Albo Rep. 167/2020
del 17/4/2020
el 2/5/2020
A

Prot. 345/2020

Reg. Ord. N. 5/2020

OGGETTO: Istituzione divieto di transito agli autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in via Bisciola, tratto di strada da intersezione con via Belvedere, S.R. 53 Postumia, Km. 105+600, fino a confine con il comune di Pravidomini - PN (senso di marcia da sud a nord).

IL SINDACO

Considerato che la strada comunale denominata via Bisciola si congiunge con la zona industriale del Comune di Pravidomini in provincia di Pordenone (PN) e che per la sua posizione topografica è soggetta ad un intenso volume di traffico veicolare pesante;

Preso atto che nei suddetti tratti di strada sono occorsi molteplici sinistri stradale causati dalla eccessiva velocità degli stessi e dalle caratteristiche della strada in quanto in alcuni punti si presenta eccessivamente stretta al passaggio di due (2) mezzi pesanti in contemporanea;

Ravvisata la necessità di disciplinare meglio la circolazione degli autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate per garantire la sicurezza stradale e salvaguardare l'incolumità pubblica;

Verificato su via Bisciola la rilevante presenza di transito di autocarri in entrambe i sensi di marcia che, in qualche punto della strada più stretto, sovente invadono la corsia opposta, causando di conseguenza sinistrosità stradale;

Ritenuto che per raggiungere gli scopi prefissati, occorre modificare parzialmente la circolazione stradale su via Bisciola in direzione Pravidomini (limitatamente agli autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate per garantire la sicurezza stradale e salvaguardare l'incolumità pubblica);

Dato atto che tali disagi e pericoli rendono necessaria l'interdizione da esse del transito in via permanente dei veicoli indicati in oggetto per il senso di marcia da sud a nord;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. L. 267/2000;

Visti l'art. 5 comma 3 e gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni e il relativo regolamento di esecuzione;

Visti gli artt. 7, 46, 47, 54, 56, 57 e 58 del C.d.S. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L.;

Visto il Decreto sindacale con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore Polizia Locale;

ORDINA

A partire dalla data odierna e fino a nuove disposizioni, viene istituito in via Bisciola, dall'intersezione con via Belvedere, S.R. 53 Postumia, km. 105+600, sino al confine con il comune di Pravidomini (PN), corsia in direzione Pravidomini (senso di marcia da sud a nord), il divieto di transito permanente ai veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate, specificatamente alle seguenti categorie: autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera, trattori stradali, mezzi speciali, macchine agricole e macchine operatrici, al fine di garantire la sicurezza stradale e salvaguardare l'incolumità pubblica.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e gli altri provvedimenti previsti dal codice della strada che saranno apposti a cura e spese dell'ufficio Polizia Locale tramite ditta esterna ed è altresì resa nota mediante pubblicazione all'Albo Comunale e nei luoghi pubblici.


Gli organi di Polizia Stradale del territorio sono incaricati all'osservanza della presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo per il presente provvedimento è il Vice Comm. Dr.ssa Francesca Nadalin.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico anche mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* ai sensi dell'Art. 32 comma 1, della Legge 69/2009.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37, comma 3 D.Lgs. 285/92) con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 495/1992.
In alternativa, sempre entro 60 gg., è esperibile, altresì, ricorso giurisdizionale al T.A.R., nonché, entro 120 gg. ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Pramaggiore, 14.04.2020



Il Sindaco
Pivetta Fausto

